

4.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

REPERTORIO N. 1961

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

e

L'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo per la costruzione di 4 fabbricati comprendenti n.62 alloggi popolari nel Comune di Ostuni ai sensi della legge 3/3/1954, n.640. riguardante la eliminazione di abitazioni malsane, lo sgombero degli edifici pubblici e delle abitazioni improprie.

Importo al netto L. 98.107.000.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquasette in questo giorno sedici del mese di dicembre nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma-autorizzato alla stipula del presente contratto da parte dell'Istituto predetto, ai sensi dell'art.171 del R. D. 28/4/1938, n.1163--sono comparsi, senza l'assistenza

dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile del 12/2/1913, n. 89, il sig. Comm. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei LL.PP.;

e

il sig. SPECCHIA Vitantonio fu Cataldo, nato a Ostuni il 10/3/1902 e domiciliato in Ostuni, titolare dell'Impresa omonima. =

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei LL.PP., con nota n. 26715 del 23/12/1957, ha consegnato all'Istituto, in applicazione della legge 9/8/1954, n. 640 e per l'esercizio finanziario 1957/58, 1958/59 e 1959/60 la somma di lire 350.000.000. = per la costruzione di case di tipo popolare, da destinarsi ai nuclei familiari considerati nella legge medesima;

CHE l'Istituto, per l'utilizzazione della somma ondata ha, fra l'altro, stabilito - di concerto col prefetto Ministero di costruire N. 62 alloggi popolari nel Comune di Ostuni per una spesa complessiva di L. 105.000.000. = da prelevarsi L. 25.000.000. = sui

fondi per l'esercizio 1957/58 e L.25.000.000.= sui
fondi per l'esercizio 1958/59 e L.55.000.000.= sui
fondi per l'esercizio 1959/60;

CHE il progetto redatto dall'Istituto in data luglio
1958 è stato ritenuto ammissibile dal C.T.A. del Prov-
veditorato Regionale alle CC.FF. di Bari come da vo-
to n.48 del 3/9/1958;

CHE detto Provveditorato ai sensi della circolare
517/567 del 5 febbraio 1955 ha autorizzato l'Istitu-
to ad coprire la licitazione privata per l'appalto
dei lavori;

CHE nella licitazione privata esperita il 20/11/1958
come risulta dall'accluso relativo verbale, l'appal-
to dei lavori sopra indicati è rimasto aggiudicato
all'Impresa con il ribasso dell'1,20% (diciannove lire
una e centosini venti per cento) sull'importo a base
di gara di L.99.500.000.= (lire novantanove milioni
cinquecentomila);

CHE il Provveditorato anzidetto, con nota n.23969
del 6/12/1958 ha autorizzato l'Istituto a stipulare
con la nominata impresa aggiudicataria dell'appalto,
il relativo contratto, salva l'approvazione del con-
tratto stesso da parte del Ministero dei LL.FF.;

CHE ai sensi dell'art.9 del Capitolato a stampa per
gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei

LL.FF., l'impresa aggiudicataria ha designato quale
supplente l'impresa Carperelli Nicola da Fasano la
quale ha accettato ed è stata riconosciuta idonea
e dispensata dal presentare di documenti di cui all'art. 2 del Capitolato Generale a stampa predetto;
CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa;

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

- 1) - L'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificanti negli artt. 1 e 2 del Capitolato Speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati dopo essere stati firmati dai contraenti e da me Ufficiale Regente Delegato.
- 2) - L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Ca-

Capitolato Speciale, che, firmato dai contraenti e da me
Ufficiale Regente, è dichiarata parte sostanziale ed
integrante del presente contratto come se fosse qui
appresso letteralmente trascritto, e che qui si alle-
ga. =

3) - Forma pure parte integrante del presente contrat-
to, per quanto non venga allo stesso materialmente al-
legato, il Capitolato Generale a stampa per gli appal-
ti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.

approvato con R.D. 28/3/1895 e modificato con succes-
sivi Decreti Ministeriali. =

Col presente contratto si intendono inoltre richia-
mato tutte le condizioni generali stabilite dalle di-
sposizioni legislative o regolamentari, in materia di
opere pubbliche per quanto non siano in opposizione
ai patti con il presente atto convenuti, alla conser-
vanza delle quali l'impresa resta contrattualmente
obbligata. =

4) - L'importo complessivo dell'appalto resta conve-
nuto in L. 98.107.000. = (diconsi lire novantotto milio-
necentoasettemila) al netto dell'offerta ed accetta-
to ribasso dell'1,20% (lire una e centesimi venti per-
cento) e dell'ulteriore ribasso di L. 0,20% per fide-
jussione bancaria sull'importo lordo di L. 99.500.000. =

5) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Spo-

ciale di appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà della Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia. =

6). - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare. =

7) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme, che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una de-

trazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (dieci lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per lo adempimento dei detti obblighi. =

Sulle somme eventualmente detratte dalla Amministrazione appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi. =

8) - I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per la esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 10 del Capitolato Speciale mediante ordinativi sulla Sezione di Tesoreria Provinciale di Brindisi disposti dall'Ingegnere Dirigente il locale Ufficio del Genio Civile. = Il pagamento della rata di saldo verrà disposto dal Ministero dei LL.PP. =

9) - Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della legge 10/12/1923, n. 936. =

10) - A norma dell'art. 339 della legge sui Lavori

Pubblici 20 marzo 1965, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni. =

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti e di impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. =

11) - Per gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il Supplente, eleggono il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Comunale. =

12) - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa costituisce la chiesta cauzione sino alla concorrenza di L. 4.915.300. =

(lire quattromilioninevcentequindicinilatrecento) mediante fidejussione della Banca Commerciale Italiana-Agenzia di Brindisi-valevole sino al 12 giugno 1960, salvo proroga da stabilirsi di comune accordo tra le parti. =

TUTTO CIO' PREMesso

il sig. Conte Ubaldo Vallarino nella veste e qualità

sopra dette riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di appalto, affida all'Impresa Specchia Vitantonio l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, accetta quale supplente l'Impresa Carparelli Nicola e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'arrendatore dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto. =

Il presente contratto, mentre è impegnativo sin da ora per l'Impresa, lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo la prescritta approvazione nei modi di legge. =

A richiesta, lo Ufficiale Regente Delegato, ha ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. =

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza. =

Il presente contratto è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa o benefica della registrazione a tassa fissa a norma degli artt. 14 e 15 della legge 2/8/1954; n. 640. =

Resta a totale carico dell'Impresa assuntrice
l'Imposta Generale sull'Entrata.»

Il presente atto consta di fogli tre di carta
uso bello, scritti da persona di mia fiducia per in-
terc su fasciate dieci e righi cinque fino a que-
sto punto della decima fasciata, oltre le formalità
di chiusura.»

IL PRESIDENTE DELL'IACP

f.to: Ubaldo Vallarino

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

f.to: Specchia Montebello

L'IMPRESA SUPPLENTE

f.to: Nicola Carparelli - supplente

L'UFFICIALE DELEGATO

f.to: Avv. Vincenzo Selma,

Il presente contratto è stato approvato dal Mini-
stero dei LL.PP., in virtù della Legge 9.8.1954, nume-
ro 640, giusta decreto n°7039/1 Div.16^{ter}, in data 5
maggio 1959, registrato alla Corte dei Conti addì 1
giugno 1959 al Reg.22 LL.PP., Fog.131, inviato alle

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi e per conoscenza al Provveditorato
alle CC.PP. di Bari ed all'Ufficio del Genio Civile
di Brindisi, con nota 11 Giugno 1959, numero 12277,
Div. 16^a ter, la quale risulta pervenuta in data 13
Giugno 1959 al n° 9240 di Protocollo.

Brindisi, li 19 giugno 1959



IL PRESIDENTE I.A.C.P.

(Comm. Gen. to Ubaldo VALLARINO)

REGISTRATO A BRINDISI IL 17 GIUGNO 1959 AL N. 2205 = MOD. I°
VOL. II3 = ESATTE LIRE SETTEMILAQUATTROCENTO-----
IL DIRETTORE DI 2^a CLASSE = F/T° ANTONIO BIANCO

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 19 Giugno 1959



IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)